

COMUNE DI CAGLIARI

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE:
NORME TECNICHE

COMUNE DI CAGLIARI

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE: NORME TECNICHE

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Elaborati costitutivi del Piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Cagliari è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi e per l'effetto degli artt. 3 e 36 del D.L.vo 507/93; esso si articola nel presente Regolamento di attuazione, nell'allegato <A>: tavola planimetrica contenente la delimitazione delle aree del Comune di Cagliari soggette a vincoli e la delimitazione degli ambiti di intervento; nell'allegato <C>: censimento e posizione degli impianti per le pubbliche affissioni esistenti al 31/12//2001; nell'allegato <D>: relazione illustrativa. Entro 6 mesi dall'approvazione del presente piano, è fatto obbligo al servizio tributi, con compito di coordinamento, ed ai servizi Viabilità ed Urbanistica di provvedere all'aggiornamento delle tavole, delle appendici, ed all'aggiornamento del censimento degli impianti esistenti al 31.12.2005, anche avvalendosi della collaborazione del servizio riscossioni pubblicità, o di altra collaborazione esterna, con l'adeguamento dei nuovi insediamenti, di provvedere, inoltre, alla loro rielaborazione alla luce delle indicazioni contenute negli articoli seguenti e di completare il documento relativo, denominato "*documento di censimento e localizzazione*", che verrà sottoposto all'approvazione della Giunta.

Nelle more dell'esecuzione delle procedure *di censimento e localizzazione* è fatto divieto assoluto a chiunque di installare qualsiasi nuovo impianto pubblicitario, di qualsivoglia specie.

E' fatto obbligo alle forze della polizia urbana di accertare e segnalare ai servizi competenti ed alla autorità giudiziaria, qualsiasi installazione di ulteriori impianti pubblicitari, di qualsiasi formato, nelle more dell'esecuzione delle procedure di censimento e localizzazione; al dirigente responsabile dei tributi è demandata l'adozione del provvedimento di interdizione o di demolizione del manufatto, se già realizzato, con l'addebito del costo dell'intervento all'esecutore in solido con il committente.

ART. 2

Attuazione del Piano

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è parte integrante del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ed ha lo scopo di disciplinare le possibilità di inserimenti pubblicitari nel territorio del Comune di Cagliari. Esso si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari che possono essere autorizzati, nonché attraverso il censimento degli impianti affissionistici in atto ed il programma dei nuovi impianti affissionistici.

La pubblicità di cui si occupa il presente Piano e che può essere autorizzata nel territorio comunale, è quella non affissionistica prevista al Capo II del presente Regolamento di attuazione, nonché quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni e per mezzo delle affissioni dirette da affidare ai privati tramite apposita gara (Capo III).

ART. 3

Autorizzazione

Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale all'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al presente Regolamento, deve chiedere apposita autorizzazione al servizio Tributi.

L'autorizzazione all'installazione dei cartelli o degli altri mezzi pubblicitari sopraccitati lungo i tratti di strade statali, regionali o provinciali correnti fuori dal centro abitato o all'interno del centro abitato, è rilasciata dal Comune di Cagliari previa analoga autorizzazione o nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune.

L'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari lungo le sedi ferroviarie è autorizzata dal Comune di Cagliari, previa analoga autorizzazione da parte dell'ente gestore delle Ferrovie dello Stato e nulla osta dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune.

Il soggetto interessato all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento, deve presentare apposita domanda al Comune di Cagliari, alla quale deve essere allegata una dichiarazione a firma di un tecnico

abilitato in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità; alla domanda devono essere allegati gli elaborati tecnici ed un bozzetto del messaggio da esporre.

Per gli impianti a messaggio variabile, dovranno essere presentati i bozzetti relativi a tutti i messaggi esposti. Alla domanda dovrà essere allegata l'autorizzazione o nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune, l'autorizzazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato se si tratta di impianto su sede ferroviaria, l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo se si tratta di impianto in zone o aree soggette a vincolo paesaggistico o storico, artistico ed archeologico.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari durevoli di cui al Capo II ha durata triennale dalla data di rilascio della stessa; ai fini del rinnovo, il titolare dovrà presentare apposita domanda—corredata e—da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza del rispetto della normativa vigente. Laddove vi fossero delle difformità, le autorizzazioni non verranno rinnovate e decadranno.

Ai fini dell'autorizzazione, le istanze per la collocazione degli impianti devono comprendere la seguente documentazione tecnica e amministrativa in triplice copia:

1. documentazione fotografica a colori (formato minimo 9x12) in duplice copia della posizione richiesta. Per le collocazioni su edifici, le fotografie devono risultare tali da consentire una completa visione di basamento e facciata dell'edificio stesso comprendente l'inserimento degli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
2. progetto costituito da:
 - a. *stralcio planimetrico* della tavola di cui all'Allegato <A> del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari in scala 1:10.000, integrato dallo stralcio della tavola in scala 1:2.000 per gli interventi nella Zona Urbana Centrale Storica e nella Zona ad elevato valore Paesistico e Ambientale oppure dallo stralcio della tavola in scala 1:5.000 per quelli nelle altre zone, al fine dell'individuazione puntuale della località e/o dell'edificio interessato;
 - b. *disegni particolareggiati* dell'impianto pubblicitario, con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50;
 - c. *calcoli strutturali a firma di un tecnico abilitato*, secondo quanto previsto dall'art. 49 commi 2 e 3 del D.P.R. 495/92, di tutti gli elementi che compongono l'impianto pubblicitario nei casi in cui l'altezza dell'elemento più alto superi i ml. 3,00 dal piano di campagna comunque e dovunque sia posizionato, oppure la superficie complessiva calcolata vuoto per pieno sia superiore a mq. 8,50. Oltre all'azione del vento deve essere tenuto in considerazione ogni altro evento atto a determinare il collasso o la rovina della struttura;
 - d. *collocazioni in aderenza agli edifici*: per le collocazioni in aderenza agli edifici dovrà essere fornito un rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:100, della facciata interessata, corredato dei riferimenti architettonici (aperture, cornici, fasce, materiali, ecc.);

- e. *collocazioni su sedime*: per le collocazioni su sedime (pubblico o privato) occorre allegare il rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500, della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici, ecc;
- f. *impianti luminosi*: per il collocamento impianti pubblicitari luminosi dovrà essere presentata anche una dettagliata descrizione tecnica del mezzo luminoso con indicate le relative dimensioni. L'impianto dovrà avere i requisiti previsti dalla legge, sia per quanto concerne la sicurezza sia per quanto concerne la compatibilità con le norme previste dal Codice della strada e dal presente regolamento; per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso sul suolo pubblico o beni appartenenti al patrimonio pubblico è necessario allegare copia del certificato di conformità in riferimento alla Legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti, rilasciato alla Ditta installatrice dell'insegna.

3. nullaosta del proprietario (in caso di condominio, dell'amministratore) dell'edificio o dell'area interessata;

4. nullaosta dell'Ente proprietario delle strade, comprese quelle ferrate, non appartenenti al Comune di Cagliari, quando i mezzi pubblicitari sono collocati in maniera tale da essere visibili dalle

5. nulla osta della Soprintendenza ai Beni ambientali ed architettonici o della Regione Sardegna, o ente subdelegato, per gli immobili o le aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 490/99, nonché dei rispettivi Enti di tutela per altre aree protette.

Ufficio unico competente per il rilascio delle autorizzazioni è il servizio Tributi che, ricevuta la domanda completa di tutta la documentazione richiesta, provvederà a chiedere i necessari pareri, nel rispetto del presente Regolamento. Gli Uffici dovranno esprimere il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Ove la domanda dell'interessato fosse irregolare o incompleta, gli Uffici devono darne segnalazione al servizio Tributi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di parere; il servizio Tributi né da notizia all'istante entro 15 giorni, indicando le irregolarità e le incompletezze, assegnando all'interessato un massimo di 15 giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. In questo caso il termine iniziale decorre dal ricevimento delle domanda regolarizzata e completa.

Il rilascio della autorizzazione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di richiesta. In caso di diniego, lo stesso deve essere motivato.

ART. 4

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari di cui al presente Piano è a totale carico del titolare dell'autorizzazione, al quale compete anche la sostituzione dell'impianto in caso di danneggiamento da parte di terzi.

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente Piano.

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a provvedere all'installazione del mezzo pubblicitario di carattere permanente entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento, a pena di decadenza.

Laddove sia necessario effettuare dei tagli stradali, il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare apposita e separata richiesta agli uffici del Servizio Urbanizzazioni e Mobilità prima dell'inizio dei lavori.

I danni a cose e/o persone causati dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari in oggetto, sono a carico del titolare dell'autorizzazione, che dovrà prestare idonea garanzia.

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a procedere alla rimozione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'ente proprietario della strada.

ART. 5

Prescrizioni Tecniche

Fuori dai centri abitati è autorizzabile il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari le cui caratteristiche siano conformi a quanto prescritto all'art.49 ed all'art. 50 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dentro i centri abitati, fermo restando quanto previsto dall'art.49 del D.P.R.495/92, è autorizzabile il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, le cui caratteristiche siano conformi a quanto stabilito in proposito dal presente Piano per ciascuno di essi.

Su ogni cartello o altro mezzo pubblicitario permanente dovrà essere saldamente fissata a cura e spese del titolare dell'autorizzazione una targhetta metallica, in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione stessa, progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

ART. 6

Ubicazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati

Fuori dai centri abitati la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7

Ubicazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari dentro i centri abitati

All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando quanto stabilito nei successivi articoli per le varie tipologie di impianti pubblicitari, è consentito il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a 15 m. e comunque nel rispetto degli articoli da 47 a 59 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1°, del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

E' fissato in un minimo di dieci secondi il periodo di variabilità ammesso in tutti i casi in cui sia autorizzata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile.

ART. 8

Occupazione di marciapiedi

L'installazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

ART. 9

Ubicazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela

di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico o artistico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

CAPO II
PUBBLICITA' NON AFFISSIONISTICA

- § 1 -

Pubblicità permanente

ART. 10

Mezzi Pubblicitari durevoli

La pubblicità esterna durevole e non affissionistica di cui si occupa il presente Capo viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli pubblicitari, transenne parapedonali, pensiline e paline fermata bus e preinsegne; è consentito l'abbinamento con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto, tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.

Nel centro storico sono vietate le collocazioni pubblicitarie su elementi di arredo urbano quali panchine, sedie, poltroncine, vasi, fioriere, cestini, transenne parapedonali, lampioni, pensiline o paline fermata bus o altri manufatti assimilabili, a meno di una linea progettuale studiata di concerto con l'Amministrazione ed appositamente autorizzata, previa istruzione della pratica secondo le procedure per le autorizzazioni all'installazione.

ART. 11

Ambiti di intervento

Ai fini del presente Capo e della necessità di calibrare i criteri di intervento, in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana il territorio comunale viene ripartito in tre Ambiti, come delimitati nella planimetria "Allegato A" e così definiti:

L'AMBITO N. 1 comprende le aree del centro storico di Cagliari, poste all'interno della delimitazione riportata nell'Allegato <A>; in tale ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono la massima cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 2 comprende le aree poste all'esterno del centro storico di Cagliari, soggette in gran parte a vincoli di tutela, e ricadenti all'interno della delimitazione riportata nell'Allegato <A>; anche in questo Ambito si impongono le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica, per cui permangono le ragioni di cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 3 comprende la restante parte del territorio comunale di Cagliari.

Nell'ambito N.1 e nelle aree dell'ambito N. 2 e N. 3 sottoposte a vincolo di tutela ai sensi degli articoli 50 e 157 del d.lgs. n. 490 del 1999, la collocazione di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari di cui agli articoli successivi è in ogni caso subordinata al nulla osta preventivo dell'organo regionale competente o dell'Ente preposto alla tutela del vincolo stesso.

ART. 12

Cartello pubblicitario

Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici, utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse; può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta.

La collocazione, le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli pubblicitari, sono stabilite in funzione degli ambiti di ubicazione, secondo le seguenti prescrizioni, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante:

AMBITI N. 1 e N. 2 - Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 34, è vietata l'installazione di cartelli pubblicitari.

AMBITO N. 3 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari, di forma rettangolare, opachi o luminosi per luce propria o per luce indiretta, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti artt.6 e 7 del presente Regolamento di attuazione. E' consentita l'installazione lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona. All'interno dell'ambito n°3 è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari per una superficie massima complessiva di 60 mq. ogni 100 metri di fronte stradale.

E' consentita l'installazione dei cartelli pubblicitari sulle coperture o a parete lungo i muri ciechi, anche in deroga alla superficie massima prevista, purché secondo un progetto approvato dal servizio tributi, salvo il nulla osta dell'organo di tutela paesistica ed ambientale, e non in contrasto con la normativa vigente. E' vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile. E' prevista altresì la concessione di autorizzazioni per grandi formati previa approvazione del servizio tributi.

ART. 13

Transenna parapedonale

La transenna parapedonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale; essa è posta lungo i bordi dei marciapiedi, in corrispondenza degli incroci ed in prossimità degli attraversamenti pedonali, o comunque nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale, sia nel centro abitato che lungo la viabilità extraurbana; è composta da una struttura in metallo con funzione di barriera e dell'altezza massima di m. 1,40, recante il messaggio pubblicitario. La transenna parapedonale può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta e non può recare messaggi affissi; la sua installazione e gestione sarà affidata in più lotti previa apposita gara.

AMBITO N. 1 e N. 2 – Fatto salvo quanto previsto dall'art. 34, è consentita la collocazione delle Transenne Parapedonali, la cui superficie destinata alla pubblicità non superi i 3 mq. per singolo impianto, unicamente in corrispondenza degli incroci, degli attraversamenti pedonali e nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale, solo se l'Amministrazione riterrà necessario installarle per motivi di sicurezza. In tali Ambiti le transenne parapedonali saranno del tipo rimovibile, con struttura in materiali di pregio; in particolar modo le caratteristiche tipologiche e dei materiali dovranno necessariamente tenere conto del particolare contesto urbano e dovranno essere concordate con il Comune di Cagliari.

AMBITO N. 3 - E' consentita, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la collocazione delle transenne parapedonali la cui superficie, destinata alla pubblicità, non superi i 3 mq. per singolo impianto.

ART. 14

Paline e Pensiline fermata bus

E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici sulle Paline e Pensiline regolarmente autorizzate, fatto salvo, per le aree sottoposte a vincolo di tutela paesistica ed ambientale, quanto previsto dall'art.34.

ART. 15

Preinsegna

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installato in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 1 km. dalla stessa; non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni di m.1x0,20.

E' ammesso l'abbinamento sulla medesima struttura di sostegno di un numero massimo di sei spazi per preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che siano tutte delle stesse dimensioni.

Gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non dovranno interferire con la restante segnaletica.

AMBITO N. 1 – Nel centro storico le preinsegne, ad eccezione dei segnali turistici o di territorio, sono ammesse solo se motivate da localizzazione non visibili dal traffico pedonale o veicolare ed in numero massimo di 5, inserite in un unico pannello segnaletico.

AMBITI N. 2 e N. 3 - è consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale di ristoranti, parcheggi privati ed autorimesse, cliniche ospedaliere, enti e sedi di attività di pubblica utilità fino ad un numero massimo di 10 per la medesima attività. Negli stessi limiti è consentita l'installazione di preinsegne anche per la pubblicizzazione direzionale di attività industriali, artigianali e commerciali. Negli Ambiti N. 2 e N. 3 le preinsegne dovranno essere collocate sugli appositi supporti ubicati nei siti che il Servizio Tributi, di concerto con il Servizio Urbanizzazioni e Mobilità, individueranno con apposito Progetto specifico da approvarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Con il Progetto saranno fissate anche le modalità per la concessione degli spazi in cui collocare le preinsegne.

ART.16

Altre forme di pubblicità permanente

Sono autorizzabili altre forme pubblicitarie promosse da Enti pubblici o da Soggetti che producono servizi per la collettività, purché facenti parte di un progetto complessivo approvato dagli Uffici comunali preposti all'esame del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione, i quali valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.

E' autorizzabile dal Servizio Tributi la collocazione di impianti polifunzionali a una o piu' facciate anche sui pali di pubblica illuminazione, secondo un progetto da concordarsi con i Servizi competenti, e salva l'acquisizione del nulla osta dell'organo preposto alla tutela, laddove necessario.

ART. 17

Caratteristiche dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.

Ai sensi dell'art. 49 del D.P.R: n. 495 del 1992 I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi; qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente il rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità di intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

- § 2 -

Pubblicità temporanea

ART. 18

Mezzi pubblicitari provvisori

La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, gonfaloni, preinsegne temporanee e teli pittorici monofacciali. L'esercizio della Pubblicità Provvisoria viene autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme tecniche di attuazione.

ART. 19

Striscione

Lo Striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 5,10 da terra ed unicamente negli spazi che saranno concordati con il Comune di Cagliari. L'esposizione di striscioni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattrore successive. La collocazione degli striscioni deve essere perpendicolare al senso di marcia dei veicoli. La distanza reciproca deve essere di almeno mt. 50. E' vietato l'ancoraggio di striscioni agli alberi ed alle inferriate delle finestre o dei balconi degli edifici, alle impalcature o ai ponteggi di cantieri.

Lo striscione può essere luminoso per luce indiretta.

ART. 20

Gonfalone

Il Gonfalone è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 3,00 dal marciapiede ed unicamente negli spazi e lungo la viabilità che saranno concordati con il Comune di Cagliari; il gonfalone è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattrore successive.

Nell'ambito n.1 la sagoma del gonfalone o locandina deve essere compresa in un limite massimo di cm. 50x70.

Il gonfalone può essere luminoso per luce indiretta; in nessun caso il gonfalone può aggettare sulla carreggiata.

ART. 21

Preinsegne temporanee

Sono autorizzabili preinsegne provvisorie come definite all'art.37 del D.P.R.610/96, esclusivamente in occasione dell'apertura di nuove attività economiche, per un periodo non superiore a mesi 3 non rinnovabili.

ART. 22

Teli e pannelli pittorici monofacciali e altre forme di pubblicità temporanea

E' consentita, sulla base di un progetto da concordarsi con i Servizi competenti, l'esposizione di teli pittorici monofacciali a copertura di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili per periodi non superiori a centoottanta giorni rinnovabili previa presentazione di apposita istanza. Il telo pittorico monofacciale può essere luminoso per luce indiretta. L'immagine pubblicitaria deve essere realizzata in modo tale che in ogni caso sia fatta salva una fascia di tre metri nella parte inferiore dell'edificio.

Nell'ambito n.1 il telo o pannello pittorico è consentito solo se raffigurante il prospetto nascosto dallo stesso, reale o progettato. Sul telo è ammesso l'inserimento di messaggi pubblicitari, in una superficie contenuta entro il 50% dell'intera superficie. A tale limite può derogarsi unicamente nel caso in cui il messaggio pubblicitario sia riferito direttamente e specificamente allo sponsor che cura il restauro dell'immobile.

Ad esclusione dell'ambito n. 1 è consentita inoltre l'esposizione di teli o pannelli pittorici monofacciali nei muri ciechi per periodi non superiori a centoottanta giorni rinnovabili previa presentazione di apposita istanza, secondo un progetto da concordarsi con i Servizi competenti. Il telo o pannello pittorico monofacciale può essere luminoso per luce indiretta.

In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque realizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali, la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con gli Uffici interessati che valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. La durata della collocazione non potrà superare di 30 gg la durata della manifestazione.

CAPO III PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 23

Campo di Attuazione

La superficie complessiva massima destinata alle affissioni prevista dal presente Piano, è pari a 15.000 fogli 70x100, così ripartita:

13.500 fogli destinati alle pubbliche affissioni, 1.500 fogli destinati alla pubblicità istituzionale e per attività prive di rilevanza economica aventi finalità pubbliche e/o sociali.

- i fogli destinati alle pubbliche affissioni aventi rilevanza economica sono ripartiti nelle seguenti percentuali:

A) il 55% da attribuire al concessionario;

B) il 45% da attribuire alle affissioni dirette da parte dei soggetti privati di cui al terzo comma dell'art.3 del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le Pubbliche Affissioni possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente Piano, in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista ed alla tipologia dell'impianto.

Non sono più autorizzabili singole istanze per l'effettuazione dell'affissione diretta da parte di soggetti privati, la quale può essere effettuata esclusivamente secondo quanto previsto al successivo art.30.

E' vietata l'affissione su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione; per le Pubbliche Affissioni è consentita l'affissione di manifesti nei modi e secondo la disciplina prevista all'art.31 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 24

Definizione e Tipologia dell'Impianto

L'impianto per le Pubbliche Affissioni è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare.

Ciascun impianto è dotato di una cimasa recante la finalità di destinazione ed il numero progressivo di identificazione dello stesso, attribuito sulla base del censimento e completo del numero e della data di autorizzazione.

Il supporto è un cartello in acciaio zincato o in alluminio con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; la struttura portante è una struttura continua in profilati di metallo; sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati:

SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI, in acciaio zincato o alluminio con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; sono ammessi i formati 70x100, 100x140, 100x200, 140x200, 200x140, 200x210, 600x300.

SUPPORTO MURALE SU PALI, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati 70x100, 100x140, 140x200, 200x140.

SUPPORTO MURALE PER POSTERS del formato 600x300 in fondo metallico, sostenuto da pilastrini a doppio T e racchiuso in una cornice alta 20 cm. in legno, alluminio o vetroresina.

Negli ambiti n. 1 e 2 è prevista la verifica volta per volta della compatibilità dei materiali usati.

Per i grandi formati si rimanda al documento di Censimento e localizzazione.

ART. 25

Finalità dell'impianto

Le finalità a cui sono destinati gli impianti per le Pubbliche Affissioni possono essere istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, oppure commerciali:

GLI IMPIANTI PER FINALITA' ISTITUZIONALE, SOCIALE O COMUNQUE PRIVA DI RILEVANZA ECONOMICA sono distribuiti nell'ambito del territorio comunale in rapporto alla popolazione ivi gravante, e sono collocati di preferenza in prossimità di edifici pubblici, sedi di circoscrizioni, centri sociali, centri di quartiere, centri commerciali, luoghi di aggregazione, scuole e chiese. Le affissioni aventi finalità istituzionale sono effettuate sui supporti mono o bifacciali su pali del formato 70x100, 100x140, 100x200, 140x200, 200x140, 200x210, nonché su supporti murali in lamiera zincata su pali, del formato 100x140, 140x200, 200x140, o sui supporti murali per poster del formato 600x300.

GLI IMPIANTI PER FINALITA' COMMERCIALE sono distribuiti nell'ambito del territorio comunale in rapporto alla popolazione ivi gravante, e sono collocati di preferenza in prossimità di centri commerciali e luoghi di aggregazione, nonché uniformemente all'interno dei centri abitati. Le affissioni aventi finalità commerciale sono effettuate sui supporti mono o bifacciali su pali del formato 70x100, 100x140, 100x200, 140x200, 200x140, 200x210, nonché su supporti murali su pali, in lamiera zincata, del formato 100x140, 140x200, 200x140, o sui supporti murali per poster del formato 600x300.

ART. 26

Prescrizioni ubicative

I nuovi impianti e quelli già esistenti risulteranno da apposito documento di localizzazione e censimento che dovrà essere redatto dai servizi competenti entro 180 giorni dall'approvazione del presente piano.

I nuovi impianti affissionistici saranno collocati nelle zone indicate dal documento di censimento e localizzazione di cui sopra.

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, la collocazione dei nuovi impianti affissionistici avverrà dopo aver acquisito il nulla osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

ART. 27

Servizio affissionistico del Comune

Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente Piano, gli Impianti affissionistici esistenti e non più rispondenti alle norme sulla circolazione stradale saranno traslati nelle aree limitrofe; parte degli Impianti affissionistici ricadenti in aree con eccessivo addensamento pubblicitario saranno rimossi; i restanti Impianti affissionistici saranno integrati gradualmente con l'installazione dei nuovi nei limiti complessivi massimi e secondo i programmi annuali di incremento determinati dalla Giunta Municipale.

ART. 28

Distribuzione per categoria delle superfici destinate alle pubbliche affissioni

La superficie gestita dal Servizio Affissionistico del Comune ed avente finalità commerciale, è ripartita nella misura del 51% in categoria speciale, e del 49% in categoria normale.

ART. 29

Distribuzione per finalità e attribuzione delle Superfici Affissionistiche

Le superfici sono distribuite in ragione della finalità del messaggio affisso, nel rispetto della ripartizione prescritta dall'art.22 del Regolamento Comunale, e sono attribuite secondo le modalità che seguono:

LE SUPERFICI PER FINALITA' ISTITUZIONALE, SOCIALE O COMUNQUE PRIVA DI RILEVANZA ECONOMICA, sono affidate esclusivamente alla gestione del servizio affissionistico del Comune e sono quelle indicate nel documento di censimento e localizzazione.

LE SUPERFICI A DESTINAZIONE COMMERCIALE sono quelle indicate nel documento di censimento e localizzazione e sono affidate alla gestione del Servizio Affissionistico del Comune per una superficie pari al 55% come indicato all'art. 23, mentre per la parte residua, sono affidate, per le affissioni dirette e previa gara ad evidenza pubblica, ai soggetti di cui al terzo comma dell'art.3 del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, da installare secondo le previsioni del Piano e del documento di censimento e localizzazione.

ART. 30

Superficie per l'effettuazione delle Affissioni dirette

Le superfici per l'effettuazione delle affissioni, già previste dall'art.22 del Regolamento Comunale sono modificate nel seguente modo:

10% della superficie complessiva viene riservato alla pubblicità istituzionale e per attività prive di rilevanza economica aventi finalità pubbliche e/o sociali;

55% della superficie residua viene destinata alle affissioni di natura commerciale svolta dal servizio delle pubbliche affissioni;

il restante 45% (della superficie residua) viene riservato alle affissioni dirette, anche per conto terzi, effettuate su spazi pubblici da privati, comunque diversi dal Concessionario.

. L'ubicazione di ciascun lotto, ed il loro numero, saranno quelli indicati dal documento di censimento e localizzazione che verranno proposti all'approvazione della Giunta Municipale.

La precisa individuazione dell'ubicazione degli impianti affissionistici di cui al presente articolo all'interno di ciascun lotto verrà effettuata, in sede di predisposizione degli atti di gara, secondo le previsioni del documento di censimento e localizzazione.

Gli impianti affissionistici di cui al presente articolo, i quali potranno essere unicamente nella stessa tipologia e formato degli impianti per finalità commerciale di cui al precedente art.23, saranno collocati nelle zone indicate previa verifica da parte dei competenti organi comunali della loro rispondenza alla normativa vigente ed al presente Regolamento di attuazione, in conformità a quanto previsto al precedente art.7.

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, la collocazione dei nuovi impianti affissionistici avverrà previo Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

ART.31

Affissioni dirette abbinate ad elementi di arredo urbano

Ai fini del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni, il Comune di Cagliari può autorizzare previa apposita gara l'installazione su spazi pubblici di

elementi di arredo urbano e/o di pubblico servizio, eventualmente contenenti lo spazio per la pubblicità mediante affissioni, purché secondo un progetto coordinato e nel rispetto di quanto prescritto nei successivi commi del presente articolo e dal documento di censimento e localizzazione.

La progettazione, realizzazione, installazione, gestione e manutenzione degli elementi di arredo urbano e/o di pubblico servizio avverrà senza esborso alcuno da parte del Comune di Cagliari, il quale concederà al soggetto interessato l'utilizzo degli spazi affissionistici abbinati agli elementi di arredo urbano e/o di pubblico servizio oggetto della gara, nonché l'utilizzo in tutto o in parte delle superfici affissionistiche di cui al precedente art.30 e/o di superfici per la pubblicità durevole secondo le quantità da determinare in sede di predisposizione del capitolato annesso al bando di gara.

I progetti relativi alla realizzazione, installazione, gestione e manutenzione degli elementi di arredo urbano e/o di pubblico servizio, saranno presentati dalle ditte interessate operanti nel settore della pubblicità esterna e/o dell'arredo urbano mediante affissioni, secondo le modalità che saranno precisate in sede di bando di gara. Il progetto riguarderà la localizzazione e distribuzione dei manufatti con l'identificazione delle tipologie di aree interessate, e conterrà la descrizione degli elementi di arredo urbano e le loro caratteristiche tecniche, funzionali, costruttive ed estetiche, in armonia con il contesto urbano circostante, nonché l'eventuale spazio destinato alla pubblicità affissionistica e la superficie complessiva destinata alle affissioni.

A seguito della gara, la ditta o le ditte incaricate provvederanno alla presentazione del progetto dettagliato ai sensi del precedente art.3, al fine di consentire la valutazione completa dell'intervento ed il rilascio della necessaria autorizzazione da parte degli uffici comunali interessati e da parte degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli. La durata sia dell'autorizzazione che della concessione saranno stabilite in sede di predisposizione del capitolato annesso al bando di gara.

L'efficacia di quanto previsto nel presente articolo riguardo il bando di gara e l'installazione degli elementi di arredo urbano, è subordinato al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni di cui al precedente comma.

CAPO IV NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

ART. 32

Stazioni di servizio

Nelle stazioni di servizio, possono essere collocati cartelli pubblicitari in funzione degli ambiti di ubicazione in cui è collocata la stessa, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale ed in corrispondenza degli accessi:

AMBITI N. 1 e N. 2 - Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 34, è vietata l'installazione di cartelli pubblicitari.

AMBITO N. 3 - Nelle stazioni di servizio è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari opachi o luminosi per luce propria o per luce indiretta, in aggiunta ai mezzi pubblicitari attinenti ai servizi prestati presso la stessa, per una superficie massima complessiva pari all'8% dell'area occupata dalla stazione di servizio, se all'interno del centro abitato, purché secondo un progetto complessivo concordato con il Comune di Cagliari e non in contrasto con la normativa vigente e con il presente Regolamento. Fuori dal centro abitato si applicano esclusivamente le norme del Codice della strada. E' vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile.

ART. 33

Aree di parcheggio

Nelle aree delimitate per il parcheggio con immissioni ed uscite concentrate, possono essere collocati cartelli pubblicitari, la cui installazione e gestione sarà affidata dal Comune di Cagliari in più lotti, previa apposita gara.

I cartelli saranno collocati in funzione degli ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante, sempreché gli stessi non siano ubicati lungo il fronte stradale ed in corrispondenza degli accessi e delle uscite:

AMBITI N. 1 e N. 2 - Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 34, è vietata l'installazione di cartelli pubblicitari.

AMBITO N. 3 - Nelle aree di parcheggio è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari opachi o luminosi per luce propria o per luce indiretta, in aggiunta ai mezzi pubblicitari ivi previsti dal presente Piano, per una superficie massima complessiva pari all'8% dell'area di parcheggio, se all'interno del centro abitato, purché secondo un progetto complessivo concordato con il Comune di Cagliari e non in contrasto con la normativa vigente e con il presente Regolamento. Fuori dal centro abitato si applicano le norme del Codice della strada. E' vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile.

ART. 34

Collocamento di mezzi pubblicitari di carattere non temporaneo nelle aree sottoposte a vincolo.

Nelle aree sottoposte a vincolo di tutela paesistica ed ambientale la collocazione di mezzi pubblicitari di carattere non temporaneo è vietata sino all'approvazione di uno specifico piano – progetto secondo il documento di censimento e localizzazione che individui in modo preciso e puntuale, su tavole in scala 1:1000, gli spazi in cui la collocazione del mezzo pubblicitario, chiaramente identificato per tipologia, dimensioni e caratteristiche, possa essere autorizzata. Tale piano – progetto, dovrà essere predisposto dai Servizi interessati e sottoposto all'approvazione definitiva della Giunta Municipale.

Il procedimento previsto dal presente articolo dovrà concludersi entro 180 giorni dall'approvazione del documento di censimento e localizzazione.

L'esecutività del piano – progetto relativo al collocamento di mezzi pubblicitari di carattere non temporaneo nelle aree sottoposte a vincolo è subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell'organo regionale competente.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo dovranno conseguire a procedure ad evidenza pubblica. I Servizi competenti verificheranno il rispetto delle previsioni del primo comma del presente articolo.

ART. 35

Adeguamento alla normativa

Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 34, per i Cartelli e per gli altri Mezzi Pubblicitari non affissionistici esistenti alla data di approvazione del Piano, privi di autorizzazione o non più rispondenti alla normativa vigente ed alle nuove prescrizioni di cui al presente Regolamento di attuazione, gli interessati dovranno presentare domanda di adeguamento entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni; tali adeguamenti saranno realizzati a cura e spese del titolare dell'impianto, secondo il documento di censimento e localizzazione.

Tutti gli impianti affissionistici presenti nel territorio comunale alla data di entrata in vigore del presente piano, ed individuati in seguito all'approvazione del documento di censimento e localizzazione, verranno ripartiti secondo le previsioni di cui al precedente articolo 30 e, per la parte relativa alle affissioni dirette, affidati con gara ad evidenza pubblica.

Gli impianti che siano in contrasto con le previsioni del presente regolamento, in quanto realizzati ed installati senza autorizzazione, dovranno essere rimossi dal titolare dell'impianto secondo le modalità previste in materia dal Regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità; in caso di inosservanza, la rimozione sarà effettuata dal Comune, a cura e spese del Concessionario anche tramite appalto ad impresa esterna, con addebito delle spese e delle sanzioni tributarie ed amministrative previste dall'art. 24 del d.lgs. n. 507 del 1993 e da ogni altra legge in materia al titolare dell'impianto.

Restano ferme le competenze della Polizia Municipale in materia di accertamento degli illeciti amministrativi e di irrogazione delle relative sanzioni. Nella fase di predisposizione del documento di censimento e localizzazione è fatto divieto assoluto di installazione di qualsiasi tipo di impianto da parte di soggetti privati, e nel caso in cui ciò avvenga detto impianto, a cura del servizio tributi, anche tramite il concessionario, deve essere rimosso entro 48 ore con apposita ordinanza dirigenziale, con l'addebito delle spese a carico dell'installatore in solido con il committente, allo stesso si applicano, comunque, le sanzioni previste dal vigente regolamento. Chiunque, nella fase transitoria di cui sopra, dovesse subire la procedura di rimozione forzata, non potrà partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei lotti per l'affissione diretta.

ART.36

Norma di rinvio e disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 23 del Codice della strada vigente approvato con d.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm. e degli artt. 47 e ss. del relativo regolamento di attuazione approvato con d.p.r. n.495 del 1992 e ss.mm.

Qualsiasi diversa disposizione in contrasto con il presente regolamento cessa di avere efficacia dalla data della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a tutti di osservare il presente regolamento ed alle forze di polizia, ai vigili urbani ed agli incaricati del servizio di pubbliche affissioni di farlo rispettare.